Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Genova

POLIZZA INCENDIO-FURTO-KASKO

AI VEICOLI

DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E DEI DIPENDENTI DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GENOVA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato.

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

- per **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

- per **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

- per **Società:** l'impresa assicuratrice;

- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

- per **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

- per **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

- per **Scoperto :** la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro con il minimo non indennizzabile pattuito.

DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO-KASKO

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli per i quali è operante l'assicurazione, conseguenti a:

a) KASKO - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica sia su area privata;
b) INCENDIO - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine;
c) FURTO - (totale o parziale) e rapina consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina nonchè i danni da scasso, anche se prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati ; sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina;
d) EVENTI SOCIO-POLITICI - quali tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono compresi i danni derivanti da atti vandalici con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso;
e) EVENTI NATURALI - quali inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e di neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche ed esplosioni naturali;
f) EVENTI DIVERSI - quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Sono compresi in garanzia i pezzi di ricambio e gli accessori di serie in genere se stabilmente insatallati sul veicolo.
Sono esclusi dalla garanzia gli accessori fono- audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili non icorporati e validamente fissati e comunque non di serie.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Art. 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi, le rate di premi o successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 3 bis – Termini pagamento prima rata di premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è previsto un periodo di mora di 30 giorni.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.
Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 9, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo, atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società.

Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 5 - Variazione del rischio.
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente – Buona fede.
Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato e i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art.1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).
Il Contraente/Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria e consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.
Il presente contratto si intende stipulato per la durata di **anni 3** con reciproca rescindibilità annuale con preavviso che dovrà essere inoltrato con lettera raccomandata a.r. 30 gg. prima della singola scadenza annuale.
Allo scadere del periodo di cui sopra, l'Assicurato/Contraente si riserva la facoltà di confermare il contratto per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi, previa opportuna comunicazione da inoltrarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza. Tale estensione temporale, disposta con apposito atto dell'Assicurato/Contraente, dovrà avvenire alle stesse condizioni sia normative che finanziarie.

Art. 11- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente.
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 14 – Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni . In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Si precisa che il recesso va riferito all'intero pacchetto assicurativo contratto con la Società e non alla singola copertura cui si riferisce il contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO-KASKO

Art. 15 - Esclusioni.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
c) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gara o competizioni sportive e alle relative prove;
e) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, salvo se conseguenti a furto totale:
Altresì, limitatamente alla garanzia kasko, l'assicurazione non comprende i danni:
f) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
g) verificatisi in occasione di attività estranea agli scopi del servizio o missione del Contraente dell'Assicurato e/o Conducente, e comunque di attività illecita;
h) determinati da vizi di costruzione;
i) cagionati da operazioni di carico e scarico;
l) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano nonchè di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
m) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camera d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 16 - Forma dell'assicurazione.
Le garanzie tutte della presente polizza sono prestata nella forma "a primo rischio assoluto" fino a concorrenza di € 15.000 per ciascun veicolo assicurato.
Pertanto al presente contratto non si applicano i disposti dell'art, 1907 del C.C.

Art. 17 - Riparazione-sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.
La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 18 - Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate.
Salvo il disposto dell'art. 17, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, alla carrozzeria ed alle parti elettriche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazione, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 19 - Liquidazione del danno - nomina dei periti.
La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti:
Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Ente.
I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Assicurato in parti uguali.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo.
La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in lire italiane presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno semprechè l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato, rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo, rilasciati dagli Uffici competenti. La Società, in caso di furto parziale e/o furto totale e/o danno kasko, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:
- il certificato di chiusa istruttoria dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Art. 21 - Recuperi.
Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 18) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 22 - Scoperto e minimo non indennizzabile.
La Società risponde per tutte le garanzie prestate dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita di ciascun veicolo assicurato previa deduzione di un importo corrispondente.

Art. 23 - Veicoli assicurati
Devono intendersi veicoli assicurati:

a) **Componenti il Consiglio Direttivo e**– i mezzi di trasporto usati dai Componenti il Consiglio Direttivo cui siano formalmente affidati compiti di approfondimento e di indagini su particolari materie, purchè non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per conto del Contraente per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività istituzionale e viceversa.
b) **Componenti il Consiglio di Disciplina**
c) i mezzi di trasporto usati **dai Dipendent e dalle persone assunte dal Contraente con contratti da considerarsi atipici secondo la normativa vigente**, nonché persone comandate da altri Enti, purchè non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente - per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente medesimo, per l'esecuzione di prestazioni di servizio per il tempo strettamente necessario al loro espletamento;
d) **non dipendenti -** i mezzi di trasporto di proprietà di borsisti, incaricati, consulenti e componenti di commissioni, volonari, che prestano la loro opera per conto del Contraente, per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse per l'espletamento dei rispettivi incarichi, sempre su autorizzazione del Contraente.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonchè delle generalità delle persone che usano tali autovetture.
Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di polizza si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti ove il Contraente si impegna a registrare in modo analitico con evidenze amministrative e contabili (data e luogo della trasferta, generalità della persona autorizzata alla trasferta, numero dei chilometri percorsi) per i veicoli dei dipendenti, borsisti, oppure in base ad autocertificazione davanti all'Ente Contraente del numero dei chilometri percorsi.

Tali documenti, compresi registri, delibere, determine e verbali, o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 24 - Conteggio del premio – regolazione.
Il premio imponibile è stabilito in ragione secondo quanto indicato nella scheda di quotaizone ivi allegata, per ciascun chilometro di percorrenza coperta dai veicoli assicurati, per ragioni di servizio o mandato, per conto e su autorizzazione del Contraente.
Il premio è convenuto totalmente in base all'anzidetto elemento variabile e viene anticipato in via provvisoria, come premio inziale sulla base di una percorrenza annua dei chilometri stabilit nella scheda. Esso viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute,

durante il medesimo periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per servizio dai veicoli assicurati, affinchè si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta la Società emetterà l'appendice relativa. Il pagamento dell'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere eseguito dal Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se il Contraente non provvede nei termini prescritti alla comunicazione dei dati anzidetti od al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva; la Società in tal caso può fissare al Contraente un ulteriore termine di 30 giorni per i relativi adempimenti; trascorso inutilmente tale periodo resta fermo per la Società il ditirro di agire giudizialmente.

Art. 25 – Coassicurazione.
Nel caso in cui la Società, all'atto della stipula del contratto dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art. 1911 C.C., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.

Art. 26 – Monitoraggio sinistri.
La Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato, al fine di verificare e monitorare l'andamento di sinistrosità, aggiornata statistica sinistri, come strumento di prevenzione.
Comunque tale statistica dovrà essere fornita in prossimità di rinnovo o di procedura di gara per il rischio garantito con la presente polizza.
L'elenco sinistri dovrà contenere i seguenti dati:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati.

Art. 27 – Clausola Broker
Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting srl. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting S.r.l.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A) - Rottura dei cristalli.
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonchè i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque il danno allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. Relativamente alla presente estensione devono intendersi escluse sia l'applicazione dei disposti di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sia quella dello scoperto con il minimo non indennizzabile previsti per le garanzie tutte di polizza.

B) - Colpa grave.
A maggior precisazione di quanto previsto dalle "norme che regolano l'assicurazione incendio-furto-kasko", devono intendersi compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi assicurati a termini di polizza anche se conseguenti a colpa grave dell'Assicurato.

C) - Rivalsa - diritto di surrogazione.
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

....., li.....

La Società Il Contraente

....

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regola l'assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
Art. 3 - Pagamento del premio;
Art. 12 - Foro competente;
Art. 20 - Liquidazione del danno.

La Società Il Contraente

....

QUOTAZIONE DEL PROGETTO ASSICURATIVO
INCENDIO-FURTO-KASKO A MEZZI DI TRASPORTO
DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GENOVA E DEI DIPENDENTI

a) Componenti il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Disciplina km.3.000

b) Dipendenti e atipici km…1.000

TOTALE Km 4.000